

R.G. 78/2023

RG [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi

Presidente

dott. Enrico Vernizzi

Giudice est.

dott. Filomena Errico

Giudice .

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss. CCII

[REDACTED], nato a Napoli in data 28.01.1973 e
[REDACTED], nata a Napoli in data 01.04.1972,

entrambi residenti a Fidenza (PR) in via A. Vespucci n. 53, con il patrocinio dell'avv.

FRANCESCO CACCIOLA ([REDACTED]) e dell'avv. ELVIRA

CARPENTIERI ([REDACTED]) elettivamente domiciliati in Salerno, via G.

Garibaldi n. 124/2 presso lo studio dei difensori

viste le integrazioni depositate;

rilevato che:

come già evidenziato da altri Tribunali di merito (cfr. Tribunale di Verona, sent.
20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in
virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma secondo, CCII, deve ritenersi soggetto alla



disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria (anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

tale soluzione può essere ragionevolmente applicata anche alla liquidazione controllata; nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;

i debitori sono in stato di sovraindebitamento;

i ricorrenti hanno presentato un'unica domanda di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 66 CCII in quanto membri della medesima famiglia conviventi (coniugi) ed in condizioni di sovraindebitamento avente origine comune;

non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;

la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma secondo, CCII), vale a dire:

- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti (doc 2 allegato alle integrazioni depositate in data 18 settembre 2023);
- l'inventario (relazione del Gestore par. 4) dei beni dei ricorrenti (coincidente con "lo stato delle attività", anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII



comma secondo lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma secondo, CCII);

- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, con l'indicazione del loro domicilio digitale (doc 2 allegato alle integrazioni depositate in data 18 settembre 2023);
- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli "atti di straordinaria amministrazione" di cui all'art. 39, comma secondo, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma secondo, CCII);
- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b), CCII;

osservato che:

██████████ riferisce di svolgere attività lavorativa come lavoratore dipendente con retribuzione annuale pari ad € 21.196;

██████████ riferisce di svolgere attività lavorativa come lavoratore dipendente con retribuzione annuale pari ad € 9.870,00;

a fronte di un passivo complessivamente pari € 230.798,79 oltre spese di procedura l'attivo è costituito dal ricavato della vendita dell'immobile di cui i coniugi erano contitolari sito nel Comune di Fidenza (PR) - censito al Catasto Fabbricati al foglio ██████████

██████████ e relativo box auto - oggetto della procedura esecutiva Tribunale di Parma R.G. Es. 88/2021, nell'ambito della quale i suddetti immobili risultano aggiudicati per € 112.000, oltre alla quota di reddito eccedente la soglia stabilita ex art 268 comma IV lett b) CCII complessivamente stimata in € 7.000 annui;

██████████ risulta intestatario dell'autoveicolo ██████████ immatricolato in data 9 settembre 2008 e di fondo pensione ██████████ iscritto su base volontaria nel 2013 con saldo pari ad € 4.089,00 nonché dei rapporti bancari individuati nella relazione del Gestore;



_____ risulta intestataria dell'autovettura _____
immatricolata in data 17 novembre 2006 e dei rapporti bancari individuati nella relazione
del Gestore;

considerato che:

alla luce dell'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 268
comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non
comprendere nella liquidazione, può essere stabilito – riservando al GD l'adozione di
eventuali provvedimenti di modifica o revisione - in complessivi € 1.990,00 mensili al netto
delle imposte;

quanto eccede tali somme dovrà essere versato al Liquidatore; deve al riguardo precisarsi
che nella liquidazione devono essere inclusi anche eventuali depositi bancari, postali,
strumenti finanziari o depositi effettuati a titolo di investimento etc; pur non riproducendo
il CCII una disposizione analoga all'art 14 undecies L 3/2012 non appare revocabile in
dubbio infatti che la liquidazione controllata sia , al pari della liquidazione del patrimonio
prevista dal previgente art. 14 ter e ss. L 3/2012 e della liquidazione giudiziale , una
procedura a carattere universale per effetto della quale si determina lo spossessamento del
debitore in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli
necessari al sostentamento del debitore); l'art 268 CCII individua infatti espressamente i
beni esclusi dalla liquidazione e non risulta pertanto possibile selezionare, al di fuori del
limite stabilito da tale ultima disposizione, i beni inclusi nella liquidazione attraverso una
“proposta” del debitore, che porrebbe un evidente problema di coordinamento con la
disciplina dettata in materia di liquidazione giudiziale dagli artt. 142 e 144 CCII e con quella
dettata per le residue procedure “minori” (piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore e concordato minore) dagli artt. 67 e ss e 74 e ss CCII;

analogamente nell'attivo della liquidazione deve essere incluso il ricavato della vendita degli
immobili oggetto della procedura esecutiva 88/2021 R:G. Es. Tribunale di Parma;
deve infatti ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione controllata ex art 268 e ss
CCII (al pari, in precedenza, della liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter e ss L
3/2012) anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori – come nel



caso di specie- il ricavato dalla vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell'anzidetta esecuzione immobiliare (cfr. Trib. Varese, 20.4.2019; Tribunale di Trani , 17.12.2019). Quanto agli effetti della sospensione disposta ex art. 270 comma V CCII (art. 14 quinquies comma II lett b) L. 3/2012) sulla procedura esecutiva pendente, secondo quanto recentemente osservato “ è principio generalmente condiviso in giurisprudenza quello secondo cui ove l'inibitoria intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l'ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando ancora non sia stata consegnata o incassata, materialmente, la somma, l'effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditore” (Trib. Monza 14 dicembre 2015). In particolare, la Suprema Corte (Cass. 23993/2012 in motivazione) ha avuto modo di chiarire che è atto idoneo a definire il processo esecutivo per espropriazione immobiliare l'approvazione del progetto di distribuzione (cfr. Cass. n. 2534/82) ovvero l'ordine di pagamento impartito dal giudice dell'esecuzione al cancelliere (cfr. Cass. n. 15826/05). Tuttavia, ... l'ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall'avente diritto (Cass. n. 3663/98, n. 4078/98). Deve dunque distinguersi tra il momento conclusivo del processo espropriativo, inteso quale serie di fasi funzionalmente collegate (cfr. Cass. S.U. n. 11178/95) e preordinate all'adozione del provvedimento giudiziale che conclude l'ultima di tali fasi, vale a dire quella destinata alla distribuzione del ricavato e, per altro verso, il momento in cui ha concreta attuazione il provvedimento giudiziale che conclude il processo, attuazione che si realizza mediante l'intervento del cancelliere cui spetta il compito di emettere i mandati di pagamento (cfr. Cass. n. 23572/04, che distingue tra conclusione della fase espropriativa, che si ha con l'ordine di pagamento, e conclusione del processo esecutivo, che si ha con l'emissione dei mandati di pagamento): “l'ordine di pagamento che, nella procedura esecutiva immobiliare segue l'approvazione del progetto di distribuzione ex art. 598 cod. proc. civ., non può dirsi satisfattivo, se non dopo che abbia avuto concreta esecuzione” (Così Cass. 23993/2012 in motivazione). In tema di liquidazione giudiziale (e di fallimento) il divieto stabilito dall'art. 150 CCII (al pari di quello previsto dal previgente art. 51 l.fall.)

determina pacificamente l'indisponibilità del patrimonio del debitore anche con riferimento alle somme di danaro derivate dall'esecuzione individuale, ove queste non siano state ancora materialmente incassate dal creditore (si veda con riguardo alla legge fallimentare Cass. 19 luglio 2016, n. 14779); parimenti, è inefficace ex art. 144 CCII (art 44 l.fall.) il pagamento del terzo pignorato, eseguito dopo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (ovvero dichiarativa del fallimento), ancorché in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione anteriore (Cass. 22 gennaio 2016, 1227; Cass. 31 marzo 2011, n. 7508; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1611). Ove dunque sia stata intrapresa la vendita e l'aggiudicazione del bene sia già avvenuta, l'aggiudicazione rimane efficace, in applicazione estensiva dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., per il quale "in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti"; il giudice dell'esecuzione dovrà emettere il decreto di trasferimento, dopo il pagamento del prezzo, in quanto atto dovuto; se omologato l'accordo o il piano (oggi concordato minore o piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) ovvero sia stato emesso decreto di apertura della liquidazione del patrimonio (oggi sentenza di apertura della liquidazione controllata), il prezzo che verrà pagato non potrà essere tuttavia assegnato al creditore esecutante ma andrà a beneficio della procedura e dei creditori (così Tribunale di Firenze 6 luglio 2016). I principi delineati, da ritenersi applicabili – in base all'orientamento più volte accolto dall'intestato tribunale - anche ai rapporti tra la presente procedura e l'esecuzione individuale attualmente pendente nei confronti dei sovraindebitati (n. 88/2021 R:G. Es. Tribunale di Parma), inducono a ritenere che la (presente) sentenza emessa ex art. 270 comma I CCII consenta, in pendenza dell'approvazione del progetto di distribuzione nell'ambito della procedura esecutiva o comunque fino alla riscossione dei relativi importi, l'attribuzione delle somme derivanti dalla vendita dei beni immobili pignorati alla procedura di liquidazione controllata e, per essa, al liquidatore affinché provveda al soddisfacimento di tutti i creditori in concorso tra loro. Il liquidatore ha infatti facoltà di subentrare nelle procedure esecutive pendenti ex art 274 CCII. La Suprema Corte ha da tempo chiarito che la disposizione di cui all'art. 107 L.F., (espressamente richiamata in materia di liquidazione del patrimonio



dall'art 14 novies comma IV L 3/2012, consente che, se prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata , da un creditore, l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce, nella procedura, al creditore istante, nell'ambito di un'ipotesi di successione processuale che si rende del tutto peculiare, per il fatto di avere luogo a favore di un soggetto investito di funzioni pubbliche e di trovare la sua ragion d'essere nel divieto di azioni esecutive individuali, di cui all'art. 51 della legge fallimentare. In particolare nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione . La previsione di una siffatta sostituzione risponde alla incontestabile opportunità di mettere a profitto le attività processuali complesse e dispendiose già poste in essere per l'instaurazione della procedura esecutiva individuale, (Cass. 16158/2015; Cass. 10599/2009; Cass 13865/2002). Analoghi principi devono essere applicati con riguardo alla facoltà di subentro nelle procedure esecutive in corso da parte del liquidatore nominato nell'ambito della presente procedura di liquidazione controllata, osservate le disposizioni di cui agli artt. 216, 274 e 275 comma II CCII;

la richiesta (formulata in vero implicitamente) di escludere dalla liquidazione gli autoveicoli [redacted] 1.596 immatricolato in data 9 settembre 2008 e [redacted] [redacted] immatricolata in data 17 novembre 2006 appia meritevole di accoglimento alla luce del valore irrisorio degli stessi e delle esigenze lavorative dei ricorrenti;

ritenuto che:

i proponenti abbiano prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale (v. relazione Gestore p 12) ed il loro stato di insolvenza;

possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori



che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli *advisors* superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;

il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 (*“L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”*) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;

si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di:

[REDACTED] nato a Napoli in data 28.01.1973 e
[REDACTED] nata a Napoli in data 01.04.1972,
entrambi residenti a Fidenza (PR), via A. Vespucci n. 53;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Enrico Vernizzi;

CONFERMA

nelle funzioni di liquidatore il dott. NICOLA BUSSONI, già nominato OCC ai sensi dell'articolo 269 CCII;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo



sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2", come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore;

ESCLUDE

nei limiti di durata del piano, dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni del nucleo familiare fino al limite complessivo di € 1.990,00 mensili al netto delle eventuali imposte riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi ;

DISPONE

che tutto quanto eccede tale somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

ESCLUDE

dalla liquidazione gli autoveicoli [REDACTED] immatricolato in data 9 settembre 2008 e [REDACTED] immatricolato in data 17 novembre 2006

DISPONE

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ORDINA

al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;

RICHIAMA

con particolare riguardo alla procedura esecutiva 88/2021 R.G. Es. Tribunale di Parma e ad eventuali procedure di pignoramento di quote dello stipendio dei sovraindebitati medio tempore instaurate, l'art. 150 CCII, secondo cui "salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione



individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”

DISPONE

che il Liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4 CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/3 ed il 30/9 di ogni anno (a partire dal 30/03/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
 - a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
 - b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

MANDA

alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.

Parma, 31 ottobre 2023

Il Giudice rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

dott. Antonella Ioffredi

